



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA SEZIONE

SENTENZA N° 12641/09  
REPERTORIO N° 10362/09

26 OTT. 2009

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. BERNARDINI ANGELA

Dott. BLUMETTI GIUSEPPE MARIA

Dott. DEHO' MARIA GRAZIA

www.unijuris.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv.

[redacted] con elezione di domicilio in

20121 MILANO, presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio

dell'avv. [redacted] con elezione di domicilio in [redacted]

[redacted] MILANO, presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

www.unijuris.it

contro:

[redacted] (C.F. [redacted])

con il patrocinio degli avv. [redacted] e [redacted] con

elezione di domicilio in [redacted] presso e nello studio

dell'avv. [redacted];

h

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati.

### Svolgimento del processo

Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta dal sottoscritto presidente del collegio in forza del provvedimento di assegnazione a sé del procedimento per la stesura dei motivi della decisione, provvedimento emesso in data 21.10.2009 ai sensi dell'art. 276, u.co., cpc.

Si dà atto altresì che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ex art. 16, co. 5°, d. lgs 5/03, facendosi espreso rinvio per lo svolgimento del processo alla ricostruzione operata sul punto da parte attrice in memoria conclusionale 14.4.2005.

Si aggiunge che, assunte le prove ammesse e fissata la nuova udienza collegiale, le parti rassegnavano le conclusioni qui allegate.

### Motivi della decisione

Preliminarmente viene ammessa la produzione da parte della convenuta dei docc. da 36 a 38, così accogliendo la richiesta formulata dalla parte in udienza, atteso che trattasi di documentazione comunque sopravvenuta rispetto all'epoca della prima istanza di fissazione d'udienza.

Nel merito, le domande degli attori non possono essere accolte e vengono dunque respinte.

Non possono, in particolare, essere accolte le domande di nullità, formulate dai medesimi a fronte delle condotte omissive, lamentate nei confronti della banca

h



convenuta in relazione alle operazioni di acquisto di obbligazioni Parmalat di cui è causa, compiute tra il 25.11.02 e il 27.11.03, per un controvalore complessivo di € 336.329,18.

Non possono infatti accogliersi le domande di nullità fondate su asserite violazioni di norme imperative: le omissioni lamentate consistono nella specie, secondo la prospettazione attorea in violazioni in tema di: sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss TUF, di divieto della vendita dei titoli alla clientela retail, di obblighi di informativa, di diligenza, di inadeguatezza delle operazioni di investimento, di conflitto di interessi e non valgono tuttavia ad integrare le ipotizzate nullità dei contratti di acquisto, non essendo le norme invocate previste a pena di nullità, come già affermato dalla Suprema Corte da ultimo con sent. N.19024/05, alle cui motivazioni sul punto si fa qui espresso rinvio.

Trattasi peraltro di orientamento da ritenersi costante, in quanto confermato con le successive sentenze a sezioni unite nn. 26724, 26725 del 2007, pronunciate anche sul punto.

Vengono altresì respinte le domande di annullamento per dolo o errore, in quanto indeterminate, non essendo stati tempestivamente indicati i comportamenti specifici su cui si fonderebbero i lamentati vizi, ed essendo ogni specificazione, contenuta al riguardo in memoria ex art. 10 d. lgs 5/03, successiva all'istanza di fissazione presentata dalla convenuta, inammissibile per decadenza intervenuta ex art.10, co. 2, cit., come qui si dichiara a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta nella prima difesa successiva, vale a dire nella memoria conclusionale del 14.4.05.

Viene altresì respinta la domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, fondata sulle medesime condotte.

In particolare, la violazione lamentata dell'Offering Circular, relativa all'acquisto nel settembre 2003 di obbligazioni "zero coupon 2028" ed alle disposizioni ivi contenute in tema di circolazione dei titoli, deve ritenersi insussistente, avendo la banca documentato (doc. 32) l'acquisto dei titoli in pari data da altro intermediario, e tanto, la successiva circolazione cioè presso la clientela *retail*, non essendo vietato dall'O.C. in questione.

La circostanza di fatto peraltro deve ritenersi provata a norma dell'art. 10 cit., in quanto non specificamente contestata dagli attori prima dell'istanza di fissazione avversaria.

Deve peraltro dichiararsi inammissibile ogni richiesta della convenuta di ulteriore produzione documentale sul punto, essendo la stessa tardiva (le relative circostanze potevano essere documentate *ab initio*), oltre che superflua per quanto sopra.

Quanto alle violazioni in tema di informativa, occorre premettere che non può accogliersi la tesi della convenuta, secondo cui nei confronti dell'attore Esposito i relativi obblighi erano inesistenti, essendo lo stesso un operatore qualificato a norma dell'art. 31 Reg. Consob 11522/98 e dell'art.1 D.M. n 468/98, richiamato dall'art. 13 del TUF.

La qualità di amministratore – persona fisica, prevista dal combinato disposto delle norme, deve essere infatti documentata, in forza del cit. art. 31, dal soggetto



interessato, che in tal modo evidentemente acconsente al regime attenuato in tema di informativa nei suoi confronti.

La documentazione in questione non appare richiesta, infatti, come mera fonte di conoscenza della banca, comunque acquisibile *aliunde*, ma si configura come atto di spendita di una qualità, di impulso della parte e di consenso al regime in questione.

In difetto, avendo la banca dichiarato di aver acquisito i dati rilevanti a mezzo visura dei pubblici registri, tale qualità non può attribuirsi all'attore.

Ancora nel merito, deve per quanto sopra escludersi l'eventuale conflitto d'interessi nelle vendite in esame, in quanto effettuate dalla banca in contropartita diretta, come è pacifico: trattasi di modalità di vendita di per sé consentita secondo la comunicazione Consob menzionata dalla banca, laddove non è provato, o è escluso per quanto sopra, l'interesse configgente dell'intermediario, per aver detenuto nella specie i titoli da tempo, o per altro motivo.

Tale conflitto deve escludersi altresì in relazione agli interessi di gruppo, invocati dagli attori, non rilevando, a collocamento chiuso, le eventuali esposizioni debitorie dell'emittente nei confronti di talune banche del gruppo, ovvero la stessa partecipazione della convenuta all'operazione di collocamento di alcune delle obbligazioni in esame: difetta infatti nella specie l'attualità dell'interesse in conflitto, atteso che con il collocamento le ragioni dell'emittente appaiono soddisfatte, e l'ulteriore circolazione del titolo, nonché l'acquisto dello stesso da terzi intermediari influiscono solo sul volume degli scambi e sulla conseguente quotazione di mercato del titolo medesimo.

n

Neppure le operazioni in questione possono definirsi inadeguate sotto i profili indicati per tipologia e oggetto, avuto riguardo alla propensione al rischio ed all'esperienza di grado medio e alto dichiarate dagli attori rispettivamente nel 2000 e nell'agosto 2003; agli obiettivi di investimento espressi, non meramente conservativi, alle dimensioni ed alla composizione del portafoglio nel periodo 2000/2003, quale documentata dalla banca (doc.11) ed alla presenza al suo interno di titoli di paesi emergenti ad alto rendimento ed uguale rischio; al rating BBB- mantenuto dal titolo fino al mese di dicembre 2003, come confermato dalla relazione del Governatore della Banca d'Italia svolta dinanzi alla Commissioni Parlamentari; alla conseguente tenuta del prezzo delle obbligazioni sempre su livello di parità o vicino allo stesso, come evidenziato dal doc. 28 della convenuta; ai fini speculativi perseguiti dall'attore con gli acquisti Parmalat in questione, atteso che, come dichiarato dal teste escusso, l'investitore nel corso dei colloqui del febbraio 2003 veniva informato dal funzionario sull'esposizione debitoria di Parmalat e dichiarava, in forza delle informazioni a sua volta assunte, di voler mantenere il titolo, e procedeva tra l'altro il 17 novembre 2003, in epoca cioè coeva a quella di talune delle operazioni in contestazione, all'acquisto di obbligazioni della società per € 100.000,00, rivendendole 10 giorni dopo con plusvalenze determinate dall'oscillazione del titolo.

Peraltro deve affermarsi che le informazioni salienti erano già state date o erano già in possesso dell'attore all'atto delle negoziazioni del settembre/novembre 2003, le più vicine al default, sicchè, quanto alle eventuali omissioni sul dettaglio delle stesse, quali lamentate dall'attore, non risultano provati, considerata la qualità di investitore

comunque esperto del [redacted]; né la gravità dell'inadempimento, né la rilevanza causale ai fini del danno: non vi è prova cioè, sotto tale ultimo profilo, avuto riguardo alla ripetizione dell'investimento nonostante le informative già ricevute o acquisite, ed alle finalità speculative perseguite, che se l'attore fosse stato più specificamente informato, ad esempio sull'emissione all'estero del titolo, comunque riconducibile a società del gruppo Parmalat, si sarebbe astenuto dall'investimento.

Deve escludersi infine che nella specie si verta in tema di sollecitazione all'investimento e di violazione dei relativi obblighi, atteso che trattasi piuttosto, come si è detto, di operazioni in contropartita diretta, e dunque di attività di negoziazione e non di collocamento.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita, nella specie quella relativa all'entità del danno, comunque non provata, non avendo gli attori allegato, oltre che dimostrato, di essere tuttora in possesso dei titoli.

Soccorrono giusti motivi per compensare per un terzo tra le parti le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato come da dispositivo, a carico degli attori in considerazione del contenuto complessivo delle difese delle parti e della fondatezza delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, conclusione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande degli attori;
- b) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite e pone a carico degli attori ed in favore della convenuta il residuo, che liquida in € 63,66 per spese, € 2.418,00 per diritti, € 4.490,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

delle spese generali in misura del 12,50% su diritti ed onorari ex art. 14 T.F.,  
IVA e CPA;

c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in data 21.5.2008, nella Camera di Consiglio della VI sezione del  
TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

Il presidente estensore

dott. Angela BERNARDINI

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

